

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISPEZIONI IMPIANTI

MATRICE DELLE REVISIONI				
Rev.	Data	DESCRIZIONE delle MODIFICHE	Redatto da	Verbale
00	24.11.2021	Prima emissione	RS	VRB-22-2021

SOMMARIO

1	SCOPO	4
2	CAMPO DI APPLICAZIONE	4
3	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO E CLAUSOLE GENERALI	4
4	DEFINIZIONI	4
5	RESPONSABILITÀ	5
5.1	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE.....	5
5.2	CENTRO D'ESAME.....	5
5.3	DATORE DI LAVORO	5
5.3.1	<i>Autorizzazione a operare</i>	6
5.4	CANDIDATO	6
5.5	PERSONALE CERTIFICATO	6
5.5.1	<i>Regole di comportamento professionale</i>	6
5.5.2	<i>Senso di responsabilità nel comportamento professionale</i>	7
5.5.3	<i>Conflitti di interesse</i>	7
5.5.4	<i>Acquisizione e assegnazione di incarichi</i>	7
5.5.5	<i>Condotta non corretta</i>	7
5.5.6	<i>Violazione del codice</i>	7
6	LIVELLI DI COMPETENZA	8
6.1	LIVELLO 1	8
6.2	LIVELLO 2	8
6.3	LIVELLO 3	8
7	REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME	8
7.1	IDONEITÀ FISICA.....	8
7.2	ADDESTRAMENTO	8
7.2.1	<i>Riduzione ore di addestramento</i>	9
7.3	ESPERIENZA	9
7.3.1	<i>Possibili riduzioni dell'esperienza</i>	10
8	PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE	10
8.1	CERTIFICAZIONE DI LIVELLO 1 E 2.....	10
8.2	CERTIFICAZIONE DI LIVELLO 3.....	10
8.3	ESAME DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE	10
9	ESAMI DI LIVELLO 1 E 2	11
9.1	COMMISSIONE D'ESAME	11
9.2	STRUTTURA DELL'ESAME.....	11
9.3	ESAME GENERALE.....	11
9.4	ESAME SPECIFICO	11
9.5	ESAME PRATICO	12
9.6	TEMPI MASSIMI A DISPOSIZIONE DEI CANDIDATI DI LIVELLO 1 E 2	13
9.6.1	<i>Parte generale e specifica</i>	13
9.6.2	<i>Parte pratica</i>	13
10	VALUTAZIONE ESAMI LIVELLI 1 E 2	13
10.1	VALUTAZIONE ESAME TEORICO.....	13
10.2	VALUTAZIONE ESAME PRATICO	13
10.3	VERBALE D'ESAME CON VALUTAZIONE COMPLESSIVA	15
11	ESAMI DI LIVELLO 3	15
11.1	COMMISSIONE D'ESAME	15
11.2	STRUTTURA DELL'ESAME.....	15

11.3	VALUTAZIONE.....	15
12	TEMPI MASSIMI A DISPOSIZIONE DEI CANDIDATI DI LIVELLO 3	16
13	RIPETIZIONE DELL'ESAME	16
14	CERTIFICAZIONE	16
14.1	VALIDITÀ	17
15	PROLUNGAMENTO.....	17
15.1	SORVEGLIANZA	17
15.2	RINNOVO	17
15.3	RICERTIFICAZIONE	18
15.3.1	<i>Ricertificazione per i Livelli 1 e 2.....</i>	<i>18</i>
15.3.2	<i>Ricertificazione per i Livelli 3</i>	<i>18</i>
15.4	COMUNICAZIONE DEGLI ESITI.....	19
16	CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI.....	20
17	OBBLIGHI DEI CANDIDATI E DEI COMMITTENTI	20
18	RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	20
18.1	RINUNCIA	20
18.2	SOSPENSIONE	20
18.2.1	<i>Effetti della Sospensione</i>	<i>21</i>
18.3	REVOCA	21
19	RECLAMI E RICORSI	21
19.1	RECLAMO	21
19.2	RICORSO	21
20	CONTENZIOSI	22
21	CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE	22
22	MODIFICHE DEI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE	22
23	MODIFICHE AL REGOLAMENTO	22
24	RISERVATEZZA, PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	22

1 Scopo

Il presente Regolamento specifica i principi, i criteri e le procedure per la gestione delle attività relative alla certificazione ed al successivo mantenimento della stessa per i livelli 1, 2 e 3 per il Personale addetto alle Ispezioni Impianti in campo industriale.

Eco Certificazioni S.p.A. (di seguito ECO) rende disponibile l'ultima versione aggiornata del Regolamento sul proprio sito web <http://www.eco-cert.it>, presso la propria sede o, su richiesta del Richiedente, provvede ad inviarne copia in formato elettronico.

Le modifiche e le integrazioni al Regolamento sono gestite mediante l'emissione di revisioni successive, nelle quali le porzioni di testo modificate sono evidenziate con linee verticali a lato dello stesso. Il Regolamento è parte integrante del contratto sottoscritto tra Donegani Anticorrosione S.r.l. (di seguito Donegani) e il Richiedente. Donegani applica sempre l'ultima revisione emessa ed è onere del Richiedente verificarne i contenuti a seguito dell'emissione di eventuali aggiornamenti che saranno pubblicati sul sito web di ECO, e adeguarsi ad essi. Donegani provvede ad inviare informativa alla clientela sull'emissione di una nuova revisione del Regolamento.

2 Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica ai soli corsi per Ispettori Impianti Livello 1 e 2 erogati da Donegani ed è relativo alla somministrazione, da parte di ECO, dell'esame finale per la Certificazione del Personale addetto alle Ispezioni Impianti, e al rilascio del certificato, in caso di esito positivo dello stesso esame.

Il certificato ECO identifica univocamente la persona e il livello e viene rilasciato solo se il richiedente possiede i requisiti prescritti dal presente Regolamento.

3 Documenti di Riferimento e clausole generali

In questo documento valgono i termini riportati nelle norme e nei documenti di riferimento per il servizio.

A titolo semplificativo, e non limitante, si riportano le seguenti norme:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17024 – Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone
- UNI EN ISO 9712 – Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive;
- ISO/IEC TS 17027 – Conformity assessment - Vocabulary related to competence of persons used for certification of persons;
- ISO-CASCO – Certification of personnel - Guidance of ISO/IEC 17024 – Considerations and guidance on Clause 8 of ISO/IEC 17024 for scheme development for certification of persons
- Programma di formazione (training syllabus) Donegani

Per le norme e i documenti indicati si ritengono applicate le ultime edizioni valide alla data di presentazione della richiesta di certificazione.

4 Definizioni

In questo documento valgono le definizioni, oltre a quelle riportate nelle norme tecniche sopra menzionate:

Qualificazione: dimostrazione dell'addestramento, delle conoscenze professionali, dell'abilità e dell'esperienza nonché dell'idoneità fisica che rendono il personale addetto alle Ispezioni Impianti idoneo a eseguire correttamente i compiti relativi alle Ispezioni assegnatigli.

Certificazione: procedura utilizzata per dimostrare la qualificazione del personale in un dato livello e settore e che porta al rilascio di un certificato. La certificazione non include l'autorizzazione ad operare.

Organismo di certificazione: organismo che gestisce le procedure di certificazione del personale in conformità ai requisiti del presente Regolamento e che ottempera ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

Centro di esame: centro approvato dall'Organismo di certificazione, dove si svolgono gli esami di qualificazione.

Esaminatore (ESM): persona certificata al livello 3 autorizzata, dall'Organismo di certificazione a condurre, sorvegliare e valutare gli esami di qualificazione.

Certificato: documento rilasciato in conformità alle regole del sistema di certificazione definito dal presente Regolamento che indica, con un livello adeguato di garanzia, che la persona indicata è in grado di eseguire i compiti relativi alle Ispezioni definite sul certificato.

Candidato: persona che ambisce alla qualificazione e alla certificazione e che lavora sotto la supervisione di personale adeguatamente qualificato allo scopo di acquisire l'esperienza richiesta per la qualificazione.

Datore di lavoro: organizzazione per la quale il candidato lavora su base regolare; un datore di lavoro può anche essere contemporaneamente un candidato.

Autorizzazione ad operare: attestato scritto rilasciato dal datore di lavoro, basato sulla competenza dell'operatore come specificato dal certificato. Oltre alla certificazione, tra altri fattori, dovrebbero essere valutati, per l'assegnazione di particolari compiti anche la conoscenza specifica del lavoro, l'abilità e l'idoneità fisica.

Procedura: descrizione scritta di tutti i parametri essenziali e delle precauzioni da osservare in occasione dell'effettuazione di una ispezione realizzata in conformità a una norma, un codice o una specifica.

Istruzione: descrizione scritta dei singoli passi da seguire in occasione di un'ispezione in base a una norma, un codice o una specifica stabiliti.

Specificia: documento che stabilisce i requisiti.

Settore: settore particolare di un'industria o di una tecnologia in cui sono attuate particolari modalità di controllo non distruttivo che richiedono una conoscenza specifica del prodotto considerato, un'abilità, un'apparecchiatura o un addestramento specifico. Un settore può essere interpretato come un prodotto (prodotti saldati, getti.) o come un'industria (aerospaziale, controlli in servizio.).

Domanda di esame a risposta multipla: formulazione di una domanda che dà origine a quattro potenziali risposte, una delle quali è corretta, mentre le restanti tre sono scorrette o incomplete.

Esame di qualificazione: Esame gestito dall'Organismo di Certificazione che valuta le conoscenze generali, specifiche e pratiche, nonché l'abilità del candidato.

Esame generale: esame riguardante i principi di una ispezione.

Esame specifico: esame riguardante le tecniche di controllo applicate a un particolare settore, la conoscenza del prodotto da controllare, delle norme, dei codici, delle specifiche e dei criteri di accettazione.

Esame pratico (livelli 1 e 2): esame dell'abilità pratica in cui il candidato dimostra familiarità e capacità nell'effettuazione delle Ispezioni (ad esempio, lettura di una macro, di una analisi chimica, ecc.).

Esame pratico (livelli 3): esame con il quale il candidato dimostra la capacità di redigere una o più procedure operative.

Esame base (livelli 3): esame in cui il candidato dimostra le conoscenze sui materiali e le tecnologie inerenti, il sistema di certificazione e le conoscenze di base delle Ispezioni.

Esame metodo (livelli 3): esame in cui il candidato dimostra le conoscenze sul principio del metodo, quelle specifiche e la capacità di scrivere una procedura sul metodo in esame.

Esperienza industriale nelle Ispezioni: esperienza nell'ispezione applicabile nel campo di applicazione interessato, che conduce all'abilità e alla conoscenza richieste.

Interruzione significativa: assenza o cambiamento di attività che impedisca al soggetto certificato di esercitare le funzioni corrispondenti al livello nel metodo e nel settore nell'ambito del campo di applicazione certificato, per un periodo continuativo superiore a un anno o due o più periodi per un tempo totale superiore a due anni. Durante il calcolo dell'interruzione non vengono presi in considerazione i giorni festivi o i periodi di malattia di durata inferiore a 30 giorni.

Campione d'esame: campione utilizzato negli esami pratici. I campioni dovrebbero essere rappresentativi dei prodotti normalmente esaminati nel settore applicabile e possono comportare più di un'area o di un volume da esaminare.

5 Responsabilità

5.1 Organismo di Certificazione

ECO opera in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e dispone delle risorse necessarie per svolgere gli esami di personale di tutti i livelli e di tutti i metodi.

Il processo relativo al rilascio del certificato del Personale addetto alle Ispezioni Impianti è svolto in conformità alla norma UNI EN ISO 9712.

Gli atti relativi alla certificazione sono svolti da ECO in maniera non discriminatoria e con garanzia di riservatezza verso terzi.

Donegani ha redatto le specifiche e il programma per i corsi di training ed ECO ne ha valutato positivamente i contenuti.

Il Centro d'Esame è previsto presso sede della Donegani Anticorrosione S.r.l. ECO provvede all'approvazione dello staff, dell'equipaggiamento del Centro d'Esame e al monitoraggio dello stesso.

ECO è, inoltre, responsabile:

- di mantenere archiviati le documentazioni relative per un periodo minimo di 10 anni;
- della conservazione e riservatezza delle raccolte di test d'esame;
- dell'emissione dei certificati.

5.2 Centro d'esame

Le responsabilità del Centro d'esame (di seguito CdE) sono:

- Lavorare sotto il controllo di ECO.
- Applicare le procedure documentate di gestione approvate da ECO.
- Utilizzare tutte le risorse necessarie per amministrare gli esami.
- Utilizzare uno staff e un equipaggiamento adeguato ad assicurare dei soddisfacenti esami di qualifica.
- Preparare, supervisionare ed amministrare gli esami sotto la responsabilità di un esaminatore autorizzato ECO, utilizzando esclusivamente i questionari e i saggi d'esame approvati da ECO.
- Utilizzare i saggi d'esame solo per le qualifiche e non per il training.
- Conservare le registrazioni ed i documenti d'esame in accordo ai requisiti di ECO.

5.3 Datore di lavoro

Il datore di lavoro, che non deve essere direttamente coinvolto nella procedura di certificazione, ha il compito di presentare il candidato a ECO, documentando la validità delle informazioni riguardanti la formazione scolastica, l'addestramento e l'esperienza richiesta. Per il personale già certificato è responsabile del rilascio dell'autorizzazione ad operare, della verifica annuale dell'acutezza visiva e della continuità operativa nell'applicazione del metodo.

Se il candidato è un lavoratore autonomo, deve assumersi tutte le responsabilità definite per il datore di lavoro.

La concessione ed il mantenimento della certificazione da parte di ECO sono subordinati al pagamento di quanto specificato nell'apposito tariffario.

Il datore di lavoro è responsabile di:

- tutto ciò che concerne l'autorizzazione ad operare, provvedendo ad esempio a training specifici se necessario;
- emissione dell'autorizzazione scritta ad operare;
- assicurare la verifica annuale dell'acuità visiva;
- verificare la continuità lavorativa dell'operatore;
- assicurarsi della validità delle certificazioni;
mantenere appropriate registrazioni.

5.3.1 *Autorizzazione a operare*

Con il rilascio del certificato, ECO attesta la qualifica della persona ma non conferisce nessuna autorità ad operare. Quest'ultima viene conferita dal datore di lavoro con un eventuale attestato scritto, basato sulla competenza dell'operatore, come specificato dal certificato, assumendosi la responsabilità dei risultati dell'ispezione.

Se a essere certificato è un lavoratore autonomo o un datore di lavoro stesso, questi deve assumersi, in ogni caso e senza riduzioni, tutte le responsabilità sopra definite.

5.4 *Candidato*

All'atto dell'esame i candidati devono essere in possesso di un documento di identità valido e di una convocazione ufficiale per l'esame stesso.

Il candidato, che si presenta dopo la distribuzione dei quesiti d'esame, è da considerarsi ritirato e non è previsto il rimborso delle spese di partecipazione all'esame.

Il candidato, che durante l'esame non si attiene alle regole seguenti o commette atti fraudolenti, viene allontanato e il fatto riportato nel Verbale di riunione finale.

Durante le prove il candidato non può consultare testi, appunti, utilizzare PC, Tablet, smartphone, cellulari o altro mezzo atto ad acquisire informazioni dall'esterno o dall'interno. Possono essere consultate solo normative inerenti all'esame in questione messe a disposizione su supporto cartaceo da ECO e/o dal CdE.

Inoltre, durante tutta la durata dell'esame, il candidato deve:

- tenere un comportamento educato e adeguato al luogo ed alle persone;
- avere un abbigliamento decoroso;
- astenersi da alterchi o da linguaggio che potrebbe arrecare offesa alle persone presenti.

È assolutamente vietato nella sede d'esame:

- bere alcolici;
- fumare;
- mangiare.

È fatto divieto al candidato di prelevare il materiale d'esame di ECO, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: domande d'esame, foto dei saggi d'esame, schede d'esame ecc.

5.5 *Personale certificato*

Il personale certificato deve impegnarsi a rispettare le regole di comportamento professionale per il personale addetto alle Ispezioni.

I possessori della certificazione devono, a richiesta, fornire una copia del certificato e operare entro i limiti del campo applicativo della certificazione.

I possessori del certificato devono comunicare tempestivamente a ECO qualsiasi modifica o variazione, intervenuta dopo il rilascio del certificato, che possa in qualche modo inficiarne la validità e favorire le verifiche operate da ECO.

Per modifica o variazione si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- cambio di residenza;
- cambio del datore di lavoro;
- peggioramento della capacità visiva.

La persona certificata, o la società di appartenenza, deve conservare la registrazione dei reclami e ricorsi ricevuti dai propri clienti.

I possessori della certificazione possono pubblicizzarne l'ottenimento, purché siano dati i corretti riferimenti (numero del certificato, oggetto della certificazione di competenza, ecc.).

5.5.1 *Regole di comportamento professionale*

La certificazione di competenza nelle Ispezioni d'impianti viene rilasciata da ECO alle persone in possesso dei requisiti prescritti nel presente Regolamento e che svolgono la propria attività nel rispetto di quanto indicato in seguito.

La persona certificata è tenuta a mantenere aggiornato il proprio livello di conoscenze teoriche e pratiche e deve svolgere la propria attività professionale tenendo, nella dovuta considerazione, la sicurezza delle persone e delle cose.

La persona certificata deve agire, nell'ambito professionale, con la massima correttezza sia nei confronti del proprio datore di lavoro, sia nei confronti di ECO, sia nei confronti della persona o società nel cui interesse vengono effettuate le Ispezioni, giudicando con onestà e imparzialità.

5.5.2 *Senso di responsabilità nel comportamento professionale*

La persona certificata nelle Ispezioni Impianti deve essere cosciente che la sua opera riveste una grande importanza per la sicurezza delle persone e delle cose; pertanto, il suo eventuale giudizio sui manufatti controllati deve derivare dalla convinzione che siano stati messi in opera tutti i mezzi tecnici necessari per garantirne la rispondenza alle norme di controllo previste per assicurarne l'affidabilità.

Pertanto, nel caso in cui abbia fondati motivi che l'affidabilità possa risultare pregiudicata, deve:

- notificare la situazione a chi di competenza;
- rifiutare di accettare responsabilità per quanto riguarda il processo e le relative documentazioni;
- se necessario, troncare i propri rapporti con il datore di lavoro e/o con la persona e/o società interessata alle ispezioni.

La persona certificata, inoltre, deve:

- assumere incarichi di lavoro soltanto per i compiti nei quali abbia sufficiente e specifica esperienza;
- essere completamente oggettiva nel campo professionale in ogni rapporto, dichiarazione o testimonianza nei quali deve includere tutte le pertinenti informazioni, evitando tutte le omissioni che potrebbero condurre ad un'interpretazione equivoca od errata;
- esprimere la propria opinione come teste, o in pubblico, su argomenti riguardanti le Ispezioni Impianti, soltanto quando tale opinione sia fondata su un'adeguata conoscenza dei fatti, su un patrimonio di conoscenze tecniche nella materia specifica e avendo la convinzione dell'accuratezza e correttezza della propria testimonianza;
- non rilasciare dichiarazioni o formulare critiche, su argomenti riguardanti le Ispezioni Impianti, che siano suggerite o pattuite con le parti interessate, a meno che premetta esplicitamente la identità propria e quella delle parti in favore delle quali interviene e dichiara l'esistenza di ogni eventuale proprio legame di interessi nella materia trattata.

5.5.3 *Conflitti di interesse*

La persona certificata deve:

- evitare situazioni che lo possano porre in conflitto di interessi con il proprio datore di lavoro o con il proprio cliente; quando inevitabile, deve far presente ad essi le circostanze;
- informare immediatamente il suo datore di lavoro o il suo cliente di ogni privato interesse o di circostanze che potrebbero influire sul suo giudizio o sulla qualità delle sue prestazioni;
- non accettare compensi, finanziari o di altra natura, da più di una parte, per servizi relativi ad una stessa opera, a meno di non farlo apertamente e con l'accordo esplicito delle parti interessate;
- non richiedere né accettare compensi, finanziari o di qualsiasi natura, da fornitori di materiali o attrezzature per inserire a specifica i loro prodotti;
- non richiedere né accettare compensi, diretti o indiretti, da società o loro agenti che abbiano rapporti con il suo cliente o datore di lavoro in relazione al lavoro di cui sia responsabile;
- non esaminare né approvare un lavoro effettuato nel quale egli sia stato comunque coinvolto se svolge le sue funzioni per incarico ufficiale dell'autorità.

5.5.4 *Acquisizione e assegnazione di incarichi*

La persona certificata deve:

- accettare incarichi professionali soltanto sulla base della propria qualificazione e competenza;
- non offrire o richiedere indebiti compensi diretti o indiretti per l'assegnazione di incarichi professionali;
- non presentare, né permettere che sia presentata, una descrizione falsata dei propri titoli accademici o professionali; non falsare il proprio grado di responsabilità professionale nel precedente impiego;
- non rappresentare falsamente fatti o persone con l'intenzione di esaltare il proprio lavoro e la propria qualificazione, nella documentazione riferente alla richiesta di impiego.

5.5.5 *Condotta non corretta*

La persona certificata non deve:

- firmare documenti relativi a lavori di cui non abbia personale e professionale conoscenza o diretto controllo e responsabilità;
- associarsi con persone o società che egli sappia, o abbia ragione di ritenere, abbiano in corso affari o lavori professionali di natura non corretta o fraudolenta.

5.5.6 *Violazione del codice*

Ogni violazione di queste regole di comportamento professionale può comportare il decadere della certificazione e il suo ritiro da parte di ECO.

Una condanna per reato o la revoca o sospensione dell'attività professionale, decretata da parte di altre Autorità o Associazioni Professionali, possono essere considerate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, violazioni di queste regole di comportamento professionale.

6 Livelli di competenza

6.1 Livello 1

Una persona certificata di livello 1 è qualificata ad effettuare operazioni nel metodo certificato, in base a istruzioni scritte e sotto il controllo di personale di livello 2 o di livello 3, e deve essere in grado di:

- effettuare l'ispezione;
- eseguire le eventuali prove;
- registrare e classificare i risultati in relazione a criteri scritti;
- stendere un resoconto sui risultati.

6.2 Livello 2

Una persona certificata di livello 2 è qualificata per eseguire e condurre prove nel settore certificato, secondo procedure stabilite, e deve essere in grado di:

- scegliere la metodologia per l'ispezione da effettuare;
- comprendere le norme e le specifiche e tradurle in istruzioni pratiche di prova adattate alle condizioni reali di lavoro;
- effettuare e sorvegliare le ispezioni;
- interpretare e valutare i risultati in funzione delle norme, dei codici o delle specifiche da rispettare;
- svolgere e sorvegliare tutti gli incarichi propri di un livello 1;
- addestrare o guidare il personale di livello 1;
- organizzare i risultati di una Ispezione e redigere il relativo rapporto.

6.3 Livello 3

Una persona certificata di livello 3 è qualificata per eseguire e dirigere attività nel settore certificato e deve essere in grado di:

- assumersi la responsabilità di un laboratorio di prova o di un centro d'esame e del relativo personale;
- stabilire e convalidare istruzioni e procedure;
- interpretare norme, codici, specifiche e procedure;
- stabilire i particolari metodi di prova, le procedure e le istruzioni da utilizzare;
- eseguire e sovrintendere a tutti gli incarichi proprio di un livello 1 e di un livello 2.

Una persona certificata di livello 3 deve, inoltre, dimostrare:

- la competenza per valutare ed interpretare i risultati in relazione alle norme, ai codici ed alle specifiche esistenti;
- una sufficiente conoscenza pratica dei materiali, della fabbricazione e della tecnologia dei vari prodotti interessati al fine di poter scegliere i metodi e stabilire le tecniche e collaborare alla definizione di criteri di accettazione quando non ne esistano;
- una conoscenza plurisetoriale;
- una conoscenza generale di tutti i metodi di controllo non distruttivo;
- una capacità di guidare il personale di livello inferiore al terzo.

Il personale di livello 3 può, se autorizzato dall'Organismo di Certificazione, dirigere e sovrintendere ad esami di qualificazione per conto di quest'ultimo.

7 Requisiti per l'ammissione all'esame

Per essere ammesso agli esami, il candidato deve possedere i requisiti minimi di addestramento, esperienza e di idoneità fisica, come di seguito descritto.

7.1 Idoneità fisica

Il candidato deve dimostrare di avere una capacità visiva soddisfacente. L'esito deve essere riportato su un attestato di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della richiesta d'esame; per candidati già in possesso di Certificazione UNI EN ISO 9712 è sufficiente l'attestato di verifica annuale dell'acutezza visiva ancora in validità.

I requisiti da soddisfare sono i seguenti:

- Una visione da vicino, almeno da un occhio, con o senza mezzi correttivi, che permetta come minimo la lettura del numero 1 della scala Jaeger, o Times Roman 4.5, o altra equivalente (avente un'altezza di 1,6 mm), a una distanza non inferiore a 30 cm;
- Una visione dei colori sufficiente a permettere al candidato di distinguere e differenziare il contrasto tra i colori e le sfumature di grigio in riferimento al metodo per il quale si richiede la certificazione.

Il certificato di acuità visiva può essere redatto o da un Medico Oculista o da un Optometrista; in alternativa il certificato può essere rilasciato da un Livello 3 di ECO o di un suo Centro d'esame.

7.2 Addestramento

Il candidato deve possedere le conoscenze necessarie per svolgere i compiti previsti, nella misura e nell'estensione connesse al livello per il quale si certifica.

Le conoscenze devono essere:

- generali di base relative a nozioni di matematica e fisica, al comportamento dei materiali, alle tecnologie di produzione ed alla difettologia;
- generali e specifiche relative al metodo di ispezione, ai codici e alle norme che ne regolano l'applicazione.

Il personale deve effettuare un periodo di addestramento, che per essere riconosciuto valido, deve:

- essere svolto da una persona certificata di Livello 3;
- avere la durata indicata nel prospetto E;
- soddisfare i requisiti del presente Regolamento;
- essere in possesso di un diario del corso nel quale sono indicate le presenze, le ore di addestramento e gli argomenti svolti.

È ammesso che alcune parti del corso possano essere svolte anche da personale non certificato al Livello 3 di provata esperienza sotto la guida e la responsabilità di un Livello 3.

Le ore di addestramento devono essere sia teoriche che pratiche.

Nel caso di accesso diretto al Livello 2, è richiesto un numero minimo di ore di addestramento pari alla somma dei tempi richiesti per i Livelli 1 e 2.

A ciascun partecipante il corso deve essere rilasciata una copia del suddetto diario firmata dal Livello 3.

7.2.1 Riduzione ore di addestramento

L'addestramento, per tutti i livelli, prevede una riduzione massima ammissibile del 50%, secondo quanto indicato nei prospetti E ed E1.

La durata dell'addestramento, per tutti i livelli, può essere ridotta al 50% nel caso in cui i candidati abbiano conseguito una laurea o diploma di laurea a carattere tecnico-scientifico.

PROSPETTO E – REQUISITI MINIMI DI ADDESTRAMENTO			
SCHEMA DI CERTIFICAZIONE	LIVELLO 1 (ore)	LIVELLO 2 (ore)	LIVELLO 3 (ore)
ISPETTORE IMPIANTI	40	64 (40+24)	88 (40 + 24 + 24)

PROSPETTO E 1– REQUISITI MINIMI DI ADDESTRAMENTO CON RIDUZIONE MASSIMA			
SCHEMA DI CERTIFICAZIONE	LIVELLO 1 (ore)	LIVELLO 2 (ore)	LIVELLO 3 (ore)
ISPETTORE IMPIANTI	20	32	44

7.3 Esperienza

L'esperienza deve essere pratica e ripetitiva, volta ad ampliare le conoscenze sulle diverse ispezioni ed affinare l'abilità e la capacità di giudizio.

Il candidato deve fornire le prove documentate, confermate dal datore di lavoro, che l'esperienza è stata acquisita sotto la sorveglianza di una persona esperta.

L'esperienza può essere completata anche dopo il superamento dell'esame di qualificazione, entro e non oltre un anno dalla data di quest'ultimo. La certificazione sarà rilasciata solo a seguito della presentazione a ECO di una documentazione, avallata dal datore di lavoro, che evidenzia l'avvenuta maturazione dell'esperienza.

Per i Livelli 1 e 2 i tempi minimi di esperienza devono essere quelli definiti nel prospetto F tenendo conto che il numero di mesi di esperienza si basa su una settimana lavorativa di 40 ore.

PROSPETTO F - TEMPI MINIMI DI ESPERIENZA INDUSTRIALE				
SCHEMA DI CERTIFICAZIONE	LIVELLO 1 (mesi)	LIVELLO 2 (mesi)	LIVELLO 3 (mesi)	
			C	A-B
ISPETTORE IMPIANTI	3	12	60	30

CLASSI DI ISTRUZIONE SCOLASTICA	
Classe	Istruzione Scolastica
A	Laurea universitaria a carattere tecnico
B	Diploma di indirizzo tecnico-scientifico
C	Attestato di scuola dell'obbligo

7.3.1 Possibili riduzioni dell'esperienza

La massima riduzione possibile non può essere superiore al 50% dei tempi esposti nel prospetto F.

Può essere riconosciuta una riduzione dell'esperienza richiesta come segue:

- In possesso del livello 1 Ispettore impianti: nel passaggio a Livello 2, sono richiesti 6 mesi di esperienza come Ispettore di Livello 1.
- In possesso del livello 2 Ispettore impianti: nel passaggio a Livello 3, sono richiesti 40 mesi (Istruzione C) di esperienza Ispettore Livello 2 e 20 mesi (Istruzione A e B).

8 Presentazione della richiesta di certificazione

8.1 Certificazione di Livello 1 e 2

Il richiedente deve inviare a ECO una richiesta di certificazione compilando in ogni sua parte l'apposito modulo della Domanda di Certificazione del personale Ispezione Impianti, con l'accettazione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali. La richiesta deve contenere i seguenti dati:

- nome e cognome del candidato;
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza e numero telefonico;
- attuale occupazione (società presso la quale lavora);
- livello per il quale intende certificarsi;
- eventuali altre certificazioni o qualificazioni ottenute;
- eventuale titolo di studio;
- accettazione del regolamento ECO.

Alle richieste devono essere allegati i seguenti documenti:

- attestato di idoneità fisica (certificato di acutezza visiva) come richiesto al punto Idoneità fisica del Regolamento;
- una copia del/i diario/i del/i corso/i di addestramento a cui ha partecipato firmato/i dal/i livello/i 3 responsabile/i;
- Curriculum Vitae in formato europeo
- dichiarazione di addestramento firmata dal datore di lavoro, completa di nominativo dell'addestratore, data e luogo;
- per il lavoratore autonomo la dichiarazione va attestata da una terza parte accettabile dall'Organismo quali, ad esempio terzo livello addestratore, ingegnere, Ente Notificato o accreditato o abilitato, INAIL, ASL, ARPA regionale;
- dichiarazione di esperienza firmata dal datore di lavoro, completa della data d'inizio e di termine delle varie esperienze, nominativo della Società presso la quale si è compiuta l'esperienza, nominativo della persona che ha fatto da guida;
- per il lavoratore autonomo la dichiarazione deve essere attestata da una terza parte accettabile dall'Organismo quali le stesse sopra elencate;
- copia del documento d'identità.

È inteso che, con l'invio della domanda, il richiedente conferma di aver ricevuto o essere stato edotto degli obblighi derivanti dal presente Regolamento, che si impegna a rispettare.

8.2 Certificazione di Livello 3

Donegani ed ECO, di comune accordo, si riservano di indire eventuali bandi per la certificazione dei Livelli 3. I bandi specificano le modalità di presentazione della richiesta e i documenti da presentare.

8.3 Esame della richiesta di certificazione

La completezza della documentazione presentata per gli esami di livello 1, 2 e 3 viene controllata dalla Segreteria di ECO che farà presente al candidato le eventuali carenze, le quali dovranno essere risolte con correzione o integrazione. Diversamente la domanda non sarà accettata per la sessione d'esame richiesta.

La valutazione sul contenuto della documentazione sarà effettuata dal Responsabile Tecnico di ECO prima dell'inizio degli esami. Al completamento della documentazione, ECO segnala al candidato l'accettazione della domanda e gli invia il calendario degli esami e il nominativo dell'esaminatore.

In via straordinaria, sulla base della valutazione del Responsabile Tecnico ed accordo con il candidato, parte della documentazione potrà pervenire anche prima dell'esame o dopo che il candidato ha sostenuto l'esame (vedi successiva tabella) ma, fino a quando non risulterà completa, non verranno comunicati gli esiti dell'esame né tantomeno verrà consegnato il certificato, qualora l'esito dell'esame fosse positivo.

Di seguito viene riportato uno schema sia della documentazione obbligatoria alla richiesta, che dovrà essere consegnata prima dell'esame o prima dell'emissione del certificato:

Descrizione Documento	Alla richiesta d'esame	Prima dell'esame	Successivamente all'esame e prima dell'emissione del certificato
Attestato di idoneità fisica (certificato di acutezza visiva)	X		
Copia di un documento d'identità		X	

Descrizione Documento	Alla richiesta d'esame	Prima dell'esame	Successivamente all'esame e prima dell'emissione del certificato
Curriculum Vitae in formato europeo	X		
Dichiarazione di addestramento firmata dal datore di lavoro	X		
Dichiarazione dettagliata sull'esperienza acquisita			X
Evidenza documentale sulla continuità lavorativa (in caso di rinnovo)	X		
Copia del diario dei corsi inerenti alla formazione firmati da Livello 3	X		
Titolo di studio o autocertificazione (DPR 455/2000)			X
Dichiarazione di consenso per la tutela dei dati e relativa riservatezza secondo D. Lgs. 196/2003 e GDPR (UE) 2016/679	X		

9 Esami di Livello 1 e 2

Gli esami di Livello 1 e 2 vengono condotti presso il Centro d'Esame Donegani, impiegando quiz e campioni approvati da ECO; ECO e il Centro d'Esame mantengono la registrazione degli esami ed assicurano la riservatezza sui quiz e sui campioni per le prove pratiche.

All'atto dell'esame i candidati devono essere in possesso di un documento di identità valido e di una convocazione ufficiale per l'esame.

Il candidato che si presenta dopo la distribuzione dei quesiti d'esame è da considerarsi ritirato e non è previsto il rimborso delle spese di partecipazione all'esame. Il candidato, che durante l'esame, non si attiene alle regole o commette atti fraudolenti viene allontanato. Il fatto è riportato nel Verbale di riunione finale.

Durante gli esami scritti "generale" e "specifico" il candidato non può consultare testi, appunti, utilizzare PC, Tablet, smartphone, cellulari o altro mezzo atto ad acquisire informazioni dall'esterno o dall'interno.

9.1 Commissione d'esame

Per ciascuna sessione d'esame, il Responsabile Tecnico deve nominare una commissione d'esame composta da un numero adeguato di livelli 3 (minimo 1). Gli esaminatori devono essere scelti tra quelli approvati da ECO. Essi devono possedere il seguente requisito minimo:

- essere certificati Livello 3;
- essere approvati da ECO.

Non può essere unico esaminatore colui che è stato istruttore di un candidato, oppure sia impiegato o lavori nella stessa azienda del candidato, o abbia legami di parentela con un candidato.

9.2 Struttura dell'esame

L'esame dei livelli 1 e 2 si divide nelle seguenti tre parti:

- esame generale;
- esame specifico;
- esame pratico.

Gli esami scritti e pratici devono essere condotti e sorvegliati da almeno un esaminatore che può essere coadiuvato da uno o più assistenti posti sotto la sua responsabilità.

9.3 Esame generale

L'esame generale è scritto e comprende il numero minimo di domande a risposte multiple elencato nel seguente prospetto G.

Il tempo concesso ai candidati per il completamento della prova è di massimo 3 minuti a domanda.

PROSPETTO G - NUMERO RICHIESTO DI DOMANDE GENERALI		
Livello 1	Livello 2	Livello 3
30	30	40

Le domande presentate ai candidati sono scelte a caso dalla raccolta di domande generali a risposta multipla, approvate da ECO, riguardanti i principi del metodo d'ispezione impianti.

9.4 Esame specifico

L'esame specifico è scritto e comprende il numero minimo di domande a risposta multipla elencato nel seguente prospetto H.

PROSPETTO H- NUMERO DI DOMANDE SPECIFICHE RICHIESTO PER LIVELLI 1 E 2		
SCHEMA DI CERTIFICAZIONE ISPETTORE IMPIANTI	Settore di applicazione unico	
	Livello 1	Livello 2
	20	30

Le domande presentate ai candidati sono scelte a caso dalla raccolta di domande specifiche, approvate da ECO, riguardanti le Ispezioni applicate a uno o più settori di applicazione, la conoscenza dei prodotti da controllare, le norme ed i codici.

9.5 *Esame pratico*

Per i candidati di livello 1, l'esame pratico deve verificare la capacità di:

- Saper interpretare una macrografia;
- Saper interpretare una radiografia;
- Saper rilevare discontinuità visive su saldature e/o geometriche strutturali
- Registrare e classificare i risultati in accordo a istruzioni scritte.

Per i candidati di livello 2 l'esame pratico deve verificare la capacità a:

- Saper interpretare una macrografia
- Saper interpretare una micrografia;
- Saper interpretare una radiografia;
- Saper interpretare un'analisi chimica;
- Saper rilevare discontinuità visive su saldature e/o geometriche strutturali
- Interpretare e valutare i risultati in funzione di una norma, di un codice, o di una specifica;
- Redigere le istruzioni per i livelli 1.

La prova pratica deve essere svolta sui campioni indicati nel prospetto I.

I campioni devono contenere un numero sufficiente di indicazioni significative e devono essere scelti dall'esaminatore da un gruppo di campioni rappresentativi approvati da ECO.

Il candidato di livello 1 deve solo seguire l'istruzione scritta/procedura data dall'esaminatore.

PROSPETTO I	
N° campioni esame pratico Livello 1	N° campioni esame pratico Livello 2
2	3

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">a) Prodotti a scelta dell'esaminatoreb) In base ad una istruzione scrittac) Da eseguire al microscopio su repliche prelevate da giunti saldati |
|--|

Ciascun campione è univocamente identificato ed ha una scheda tecnica con le discontinuità contenute, compilata sulla base di due prove indipendenti effettuate da livelli 2 o livelli 3 e convalidate da ECO.

La scheda tecnica deve contenere, come minimo:

- L'identificazione del campione
- Una breve descrizione (può essere allegata una fotografia)
- Il materiale di cui è costituito
- Le dimensioni
- Il procedimento di fabbricazione o il procedimento di saldatura in caso di saldatura
- La localizzazione e la descrizione delle discontinuità
- I difetti considerati critici
- La tecnica considerata la più idonea per la rilevazione dei difetti
- La normativa di riferimento per l'accettabilità dei difetti
- Il livello di difficoltà del campione.

I campioni sono scelti in modo da contenere le discontinuità che potrebbero verificarsi durante la fabbricazione od il servizio, esse possono essere naturali o artificiali.

Per le prove pratiche di tutti i metodi, le discontinuità sui campioni sono normalmente costituite da sorgenti artificiali.

I candidati di livello 1 devono attenersi alle indicazioni fornite dall'esaminatore ma devono comunque essere in grado di effettuare l'ispezione.

I candidati di livello 2 devono saper determinare le condizioni operative con riferimento a codici, norme e specifiche ed inoltre interpretare e valutare i dati precedentemente registrati.

La prova pratica può comprendere alcune domande tecniche atte a chiarire dettagli, parametri, situazioni concernenti i problemi emersi durante la prova.

9.6 Tempi massimi a disposizione dei candidati di Livello 1 e 2

9.6.1 Parte generale e specifica

I candidati hanno a disposizione 3 minuti per ogni domanda. Nella tabella seguente vengono, per maggior chiarezza, riportati i tempi totali a disposizione.

TEMPI MASSIMI PER LE PROVE SCRITTE - minuti				
Schema Ispettore Impianti	Esame generale		Esame specifico	
	Livello 1	Livello 2	Livello 1	Livello 2
	90	90	60	90

9.6.2 Parte pratica

Per ciascun metodo i candidati di livello 2 devono redigere le istruzioni scritte per i livelli 1, per l'ispezione di un prodotto, manufatto o altro scelto dalla Commissione d'Esame. Il tempo massimo concesso è di 2 ore.

Il candidato può impiegare per l'esame pratico le proprie apparecchiature. In questo caso, queste devono risultare affidabili e tarate in conformità alle procedure applicabili.

Per l'esame pratico la durata massima deve essere di 2 ore per ogni campione per il candidato di livello 1 e di 3 ore per ogni campione per il candidato di livello 2.

Tempi massimi per la prova pratica		
PROVA	Livello 1 (ore)	Livello 2 (ore)
Per ogni campione d'esame	2	3
Redazione dell'istruzione operativa		2

10 Valutazione esami Livelli 1 e 2

10.1 Valutazione esame teorico

Nella valutazione degli esami generale e specifico, per ogni parte dell'esame, il punteggio minimo da raggiungere è di 70/100.

Il risultato è registrato sul modulo di competenza del candidato, per il metodo, e controfirmato oltre che preliminarmente dal candidato, anche dall'esaminatore incaricato. Di seguito un estratto che riassume la documentazione sopradetta.

	Moduli
Risposte Esame generale	II101
Risposte Esame specifico	II102
Valutazione Prova Pratica	II103
Valutazione Istruzione	II104
Valutazione Complessiva	II105

10.2 Valutazione esame pratico

La valutazione dell'esame pratico deve essere eseguita conformemente a quanto indicato nel seguente prospetto:

PROSPETTO L	LIVELLO 1	
Parte 1 - Conoscenza dell'apparecchiatura (valutazione P ₁)		Peso %
a) Sistema di controllo e check funzionali		10
b) Controllo tarature		10
	Totale	20
Parte 2 – Applicazione del metodo (valutazione P ₂)		Peso%
a) Preparazione del saggio ed esame visivo		5
b) Taratura		15
c) Applicazione del metodo		10

d) Operazioni finali		5
	Totale	35
Parte 3 – Rilevazione e registrazione discontinuità (valutazione P ₃)		Peso%
a) Rilevazione discontinuità		20
b) Caratterizzazione		15
c) Registrazione		10
	Totale	45
TOTALE COMPLESSIVO		100

Per ottenere il superamento dell'esame complessivo, durante l'esame pratico, il candidato di livello 1 deve ottenere anche una valutazione minima P_n di 70/100 per ogni campione esaminato.

$$P_n = \frac{P_1 + P_2 + P_3}{100}$$

Considerando un numero di campioni n la valutazione dell'esame pratico sarà:

$$N_p = \frac{\sum_{n=1}^n P_n}{n} = \frac{P}{n}$$

PROSPETTO M	LIVELLO 2	
Parte 1 - Conoscenza dell'apparecchiatura (valutazione P ₁)		Peso %
a) Controllo del sistema e checks funzionali		5
b) Controllo tarature		5
	Totale	10
Parte 2 – Applicazione del metodo (valutazione P ₂)		Peso%
a) Preparazione del campo ed esame visivo		2
b) Scelta della tecnica di prova e determinazione delle condizioni di prova		7
c) Taratura		5
d) Applicazione del metodo		5
e) Operazioni finali		1
	Totale	20
Parte 3 – Rilevazione e registrazione discontinuità (valutazione P ₃)		Peso%
a) Rilevazione discontinuità		15
b) Valutazione		15
c) Caratterizzazione		15
d) Registrazione		10
	Totale	55
Parte 4 – Istruzione scritta (valutazione P ₄)		Peso%
a) Premessa		1
b) Personale		1
c) Apparecchiature da usare e taratura		3
d) Prodotto da controllare		2
e) Condizioni di prova		2
f) Istruzioni per l'applicazione del metodo		3
g) Rilevazione e classificazione dei risultati		2
h) Registrazione dei risultati		1
	Totale	15

Per ottenere il superamento dell'esame complessivo, durante l'esame pratico, il candidato di livello 2 deve ottenere anche una valutazione minima P_n di 70/100 per ogni campione esaminato e P₄ sempre un minimo di 70/100.

$$P_n = \frac{P_1 + P_2 + P_3}{85}$$

Considerando un numero (n+1) somma del numero di campioni esaminati e dalla stesura di istruzione operativa, la valutazione dell'esame pratico sarà:

$$N_p = \frac{\sum_{n=1}^n P_n + P_4}{n+1} = \frac{P}{n+1}$$

Dove Ng, Ns, Np sono rispettivamente le valutazioni dell'esame generale, specifico, pratico.

Per superare l'esame, il candidato deve ottenere una valutazione di almeno 70/100 in ciascuna delle parti (generale, specifica e pratica).

10.3 Verbale d'esame con valutazione complessiva

Al termine delle prove deve essere compilato un verbale, firmato dal Responsabile dell'Esame, che ne documenti lo svolgimento, le valutazioni e l'esito. Il verbale deve essere controfirmato da tutti i componenti della commissione d'esame.

11 Esami di Livello 3

Gli esami di livello 3 vengono condotti presso la sede di ECO.

ECO deve mantenere la registrazione degli esami svolti ed assicurare la riservatezza dei quiz e dei campioni per le eventuali prove pratiche.

All'atto dell'esame i candidati devono essere in possesso di un documento di identità valido e di una convocazione ufficiale per l'esame.

Il candidato che si presenta dopo la distribuzione dei quesiti d'esame è da considerarsi ritirato e non è previsto il rimborso delle spese di partecipazione all'esame.

Il candidato che durante l'esame non si attiene alle regole o commette atti fraudolenti viene allontanato e il fatto viene riportato nel Verbale di riunione finale.

Durante le prove il candidato non può consultare testi, appunti, utilizzare PC, Tablet, smartphone, cellulari o altro mezzo atto ad acquisire informazioni dall'esterno o dall'interno. Possono essere consultate solo normative inerenti all'esame in questione messe a disposizione su supporto cartaceo da ECO e/o dal CdE.

11.1 Commissione d'esame

Per ciascuna sessione d'esame, il Responsabile Tecnico deve nominare una commissione d'esame composta da un numero adeguato di livelli 3 (minimo 1). Gli esaminatori devono essere scelti tra quelli approvati da ECO e devono possedere il seguente requisito:

- Essere certificati III livello.
- Essere approvati da ECO.

Non può essere unico esaminatore colui che è stato istruttore di un candidato, oppure sia impiegato o lavori nella stessa azienda del candidato, o abbia legami di parentela con un candidato.

11.2 Struttura dell'esame

Le domande presentate al candidato devono essere scelte tra l'elenco di quelle approvate da ECO.

Gli esami scritti e pratici devono essere condotti e sorvegliati da almeno un esaminatore che può essere coadiuvato da uno o più assistenti posti sotto la sua responsabilità.

L'esame di certificazione si suddivide in 3 parti:

PROSPETTO N		
PARTE	ARGOMENTO	NUMERO MINIMO DI DOMANDE
Generale	Conoscenze di livello 3 relativa alle Ispezioni Impianti	40
Specifica	Conoscenza specifica delle Ispezioni Impianti anche in riferimento a codici, norme, standards e specifiche	30
Pratica	Stesura di procedura di controllo nell'ISPEZIONE IMPIANTI	-

Le domande presentate ai candidati sono scelte a caso dalla raccolta di domande a risposta multipla approvate da ECO, nel numero e negli argomenti indicati nel prospetto N.

I codici, le norme e le specifiche applicabili per la stesura della procedura saranno scelte dal candidato.

11.3 Valutazione

La correzione e la valutazione delle prove deve essere effettuata da almeno un esaminatore; le prove scritte a risposta multipla sono valutate in centesimi come percentuale delle risposte esatte sul totale delle domande.

Per superare l'esame il candidato deve ottenere una valutazione minima di 70/100 per ciascuna parte.

La valutazione della procedura relativa all'esame sarà eseguita con il seguente schema:

PROSPETTO O	
ARGOMENTO	% max.
PARTE 1: GENERALITA'	
Scopo (campo di applicazione, prodotto)	2
Controllo dei documenti	2
Riferimenti normativi e informazioni complementari	4
Subtotale	8
PARTE 2: PERSONALE PND	
PARTE 3: MATERIALE RICHIESTO ALLA CONDUZIONE DELLA PROVA	
Attrezzatura PND principale (compresa la definizione dello stato di taratura e i controlli preliminari dello stato di efficienza)	10
Attrezzatura ausiliaria (blocchi di riferimento e taratura, materiali di consumo, apparecchiatura di misurazione, ausili visivi, ecc..)	20
Subtotale	
PARTE 4: CAMPIONE D'ESAME	
Condizioni fisiche e preparazione della superficie (temperatura, accessibilità, rimozione di rivestimenti protettivi, rugosità, ecc..)	1
Descrizione dell'area o volume da sottoporre a prova, incluso il dato di riferimento	1
Discontinuità da individuare	3
Subtotale	5
PARTE 5: ESECUZIONE DELLA PROVA	
Metodo (metodi) e tecnica (tecniche) PND da utilizzare	10
Regolazione dell'apparecchiatura	10
Conduzioni della prova (incluso il riferimento a istruzioni PND)	10
Caratterizzazioni delle discontinuità	10
Subtotale	40
PARTE 6: CRITERI DI ACCETTAZIONE	
PARTE 7: OPERAZIONI DOPO LA PROVA	
Eliminazione del prodotto non conforme (etichettatura, segregazione)	2
Ripristino dei rivestimenti protettivi (ove richiesti)	1
Subtotale	3
PARTE 8: STESURA DEL RAPPORTO DI PROVA	
PARTE 9: PRESENTAZIONE GENERALE	
Totale	100

12 Tempi massimi a disposizione dei candidati di Livello 3

Di seguito sono riportati i tempi massimi a disposizione dei candidati di Livello 3 durante i diversi esami.

- Esame: la durata massima complessiva concessa al candidato per completare la parte generale e specifica è di 4 ore.
- Stesura della procedura: la durata massima complessiva concessa al candidato per redigere la procedura è di 4 ore.

13 Ripetizione dell'esame

Un candidato, che non supera l'esame, deve ripresentare domanda non prima di tre mesi dalla data del precedente esame (può essere ritenuta valida la documentazione a corredo della domanda precedente, se la richiesta viene effettuata entro 6 mesi dal precedente esame, in caso contrario dev'essere ripresentata in toto) e, se ne è stato escluso per motivi fraudolenti, deve attendere almeno due anni e ripresentare tutta la documentazione necessaria.

Un candidato che non riesca ad ottenere la valutazione minima richiesta per la certificazione può ripetere qualunque delle parti dell'esame (generale, specifico o pratico) per una sola volta, a condizione che la ripetizione dell'esame avvenga non prima di un mese, a meno che abbia completato in modo soddisfacente un ulteriore periodo di addestramento accettabile per ECO, e non più tardi di dodici mesi dal primo esame sostenuto.

Un candidato che non superi una delle riprove deve rifare l'esame per intero.

Un candidato che intende avvalersi della facoltà della ripetizione parziale dell'esame deve dare comunicazione a ECO entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito dell'esame.

14 Certificazione

La Segreteria di ECO, a buon esito degli esami, rilascia i certificati.

Il certificato contiene:

- numero di identificazione;
- dati anagrafici della persona certificata;

- livello certificato;
- data di certificazione e data di scadenza;
- firma del Responsabile Tecnico di ECO.
- firma del Legale Rappresentante di ECO o persona in possesso della procura.

14.1 Validità

Il periodo iniziale di validità ha inizio al momento della decisione per il rilascio, quando tutti i requisiti della certificazione (addestramento, esperienza, idoneità fisica, superamento dell'esame) sono soddisfatti.

Il periodo massimo di validità della certificazione è di cinque anni a condizione che non sussista almeno una delle seguenti cause che comportino la revoca della certificazione:

- Un'interruzione significativa della continuità operativa della persona è certificata; per il calcolo dell'interruzione non si prendono in considerazione i periodi di ferie, le assenze per malattia o per addestramento di durata inferiore ad un mese.
- Una violazione evidente delle regole di comportamento professionale.
- Una incapacità fisica a eseguire il proprio compito, basata sull'esame dell'acutezza visiva, eseguito annualmente.
- Una utilizzazione non corretta del certificato.

Il datore di lavoro ha il compito della verifica del mantenimento dell'acutezza visiva e della continuità lavorativa, senza interruzioni significative per le persone certificate.

15 Prolungamento

15.1 Sorveglianza

Nel periodo di validità della certificazione, ECO attua una sorveglianza sul personale certificato al fine di verificare la permanenza dei requisiti originali e l'uso corretto della certificazione stessa.

La sorveglianza viene effettuata mediante:

- esame e valutazione della documentazione che il personale certificato è tenuto a presentare in occasione della richiesta di prolungamento;
- verifica ispettiva casuale da parte di ECO presso Aziende aventi personale certificato utilizzando propri livelli 3.

Qualora si verificano violazioni alle regole di comportamento professionale, usi scorretti dei certificati o inadempienze di pagamento degli oneri previsti, ECO può revocare la certificazione applicando l'apposita procedura.

15.2 Rinnovo

Alla scadenza del primo periodo di validità, e successivamente ogni 10 anni, la certificazione può essere rinnovata, senza esami per un periodo di altri cinque anni a condizione che la persona certificata risponda ai seguenti requisiti:

- abbia superato l'ultimo esame annuale di acutezza visiva;
- abbia svolto attività continuativa nel campo in cui è certificata, senza interruzione significativa (non vanno presi in considerazione i periodi di ferie o le assenze per malattia o per corsi di formazione);
- la certificazione non abbia subito revoche.

Nel caso in cui non sia soddisfatta la condizione di attività continuativa, occorre seguire il criterio della ricertificazione.

La persona certificata, per ottenere il rinnovo, deve fare domanda ad ECO, compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica un mese prima della scadenza.

La richiesta deve contenere i seguenti dati:

- nome e cognome del candidato;
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza e numero telefonico;
- attuale occupazione;
- relativo livello per i quali intende ottenere il rinnovo;
- accettazione del presente Regolamento.

Alle richieste devono essere allegati i seguenti documenti:

- attestato di idoneità fisica che certifichi il superamento dell'ultimo esame annuale di acutezza visiva;
- evidenza documentale sulla continuità lavorativa.

La documentazione presentata è esaminata a cura della Segreteria di ECO, la quale opera i primi accertamenti sulla sua completezza, e successivamente dal Responsabile Tecnico di ECO.

Se l'esito è favorevole viene emesso per il richiedente il nuovo certificato.

Se i requisiti per il rinnovo non sono soddisfatti, la persona certificata può essere ammessa ad un esame di ricertificazione. Se la persona non supera anche questa prova allora dovrà seguire le regole previste per i nuovi candidati.

Per il personale certificato, che ha presentato regolarmente le domande di rinnovo, la certificazione rimane valida sino alla comunicazione dell'esito da parte di ECO anche se si è superata la data di scadenza.

Il rinnovo della certificazione può essere richiesto entro un anno dalla scadenza del certificato; passato tale limite dev'essere presentata normale domanda di certificazione. Dalla data di scadenza, fino al nuovo rilascio, il certificato non può essere considerato valido.

15.3 Ricertificazione

Alla scadenza di ogni secondo periodo di validità (ogni 10 anni), la certificazione può essere prolungata per un nuovo periodo di cinque anni mediante una ricertificazione che avviene secondo le modalità riportate nei punti seguenti.

15.3.1 Ricertificazione per i Livelli 1 e 2

La persona che chiede la ricertificazione deve soddisfare le condizioni già previste per il rinnovo e deve superare un esame pratico.

Il candidato di livello 2 ha il compito di preparare inoltre una istruzione scritta per il livello 1.

Il richiedente deve inviare ad ECO, 1 mese prima della scadenza, una richiesta di ricertificazione compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica. La richiesta deve contenere i seguenti dati:

- nome e cognome del candidato;
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza e numero telefonico;
- attuale occupazione;
- relativo livello per i quali intende ottenere la ricertificazione;
- accettazione del presente Regolamento.

Alle richieste devono essere allegati i seguenti documenti:

- attestato di idoneità fisica che certifichi il superamento dell'ultimo esame annuale di acutezza visiva;
- dichiarazione del datore di lavoro che attesti la continuità lavorativa degli ultimi cinque anni.

La completezza della documentazione viene controllata dalla segreteria di ECO che farà presente al candidato le eventuali carenze. Una valutazione sul contenuto della documentazione è effettuata dal Responsabile Tecnico di ECO prima di iniziare la prova d'esame. Gli esaminatori hanno i requisiti di cui al paragrafo "Commissione d'esame". Gli esami sono condotti sotto la guida e responsabilità di almeno un terzo livello.

La ricertificazione si compone delle seguenti fasi:

- Esame pratico - il candidato deve superare un esame pratico come indicato ai paragrafi Esame pratico e Prova d'esame con a disposizione i tempi li indicati.
- Valutazione - per superare l'esame, il candidato deve ottenere una valutazione di almeno 70/100 per ciascuna prova.
- Verbale d'esame - Al termine della prova viene compilato un verbale firmato dal Responsabile di ECO, che ne documenti lo svolgimento e la valutazione. Il verbale deve essere controfirmato da tutti componenti la commissione d'esame.

Per il personale certificato che ha presentato regolarmente le domande di ricertificazione, la certificazione permane valida sino alla comunicazione dell'esito da parte di ECO, anche se si è superata la data di scadenza.

15.3.2 Ricertificazione per i Livelli 3

La persona che chiede la ricertificazione deve soddisfare le condizioni già previste per il rinnovo e può scegliere tra un esame scritto e un sistema di credito a punteggio. Il richiedente deve inviare presso la Segreteria di ECO una richiesta di ricertificazione compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica.

La richiesta deve contenere i seguenti dati:

- nome e cognome del candidato;
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza e numero telefonico;
- attuale occupazione;
- scelta tra la prova scritta e un sistema di credito a punteggio;
- accettazione del Regolamento di ECO.

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

- attestato di idoneità fisica che certifichi il superamento dell'ultimo esame annuale di acutezza visiva;
- dichiarazione del datore di lavoro che attesti la continuità lavorativa degli ultimi cinque anni.

L'esame scritto per la ricertificazione prevede le seguenti fasi:

- Esame scritto composto da
 - 5 domande sullo schema di certificazione;
 - 20 domande sulle Ispezioni Impianti.
- Le domande devono dimostrare le conoscenze della persona sulle tecniche d'Ispezione, le norme, i codici e le specifiche.
- Valutazione dell'esame scritto di ricertificazione

Per superare l'esame il candidato deve ottenere una valutazione di almeno 70/100. Se la persona non supera la valutazione indicata al punto precedente, può ripetere la prova dopo 7 giorni e prima di 6 mesi. Nel caso in cui il candidato non superi la prova, il certificato non può essergli rinnovato e il candidato dovrà sottoporsi ad un nuovo esame di certificazione.

- Il sistema di credito a punteggio prevede le seguenti fasi:
 - Invio della documentazione
 - La documentazione presentata dal candidato è inviata, dalla Segreteria di ECO, alla apposita Commissione di Esame che ha la facoltà, per una volta sola, di far presente al richiedente eventuali carenze. La Commissione di Esame assegna i punteggi come stabilito nel prospetto P.
 - Valutazione del credito a punteggio di ricertificazione
- Per ottenere la ricertificazione il candidato deve ottenere un punteggio minimo di 70 crediti negli ultimi 5 anni.

Riguardo alle operazioni suddette, viene compilato un verbale firmato dal Presidente della Commissione di Esame che successivamente viene inoltrato alla Direzione Tecnica la cui valutazione è comunicata per iscritto al candidato tramite la Segreteria.

La Segreteria di ECO, sulla base delle risultanze della Direzione Tecnica, rilascia, a ciascuna persona ricertificata, un nuovo certificato.

Il candidato che non possiede i requisiti per il credito a punteggio può richiedere la ricertificazione attraverso l'esame scritto.

Il rinnovo della certificazione può essere richiesto entro un anno dalla scadenza del certificato. Passato tale limite dev'essere presentata normale domanda di certificazione.

PROSPETTO P - SISTEMA DI CREDITO A PUNTEGGIO PER LA RICERTIFICAZIONE AL LIVELLO 3

Numero	Attività	Punti concessi per attività	Numero di punti per anno	Numero dei punti sui cinque anni precedenti la ricertificazione
		Max	Max	Max
1	Socio di una NDT Society, partecipazione a conferenze sulle Prove Non Distruttive (PND)	1	3	8(a)
2.1	Partecipazione a comitati nazionali ed internazionali di normazione	1	3	8(a)
2.2	Coordinamento di comitati di normazione	1	3	8(a, b)
3.1	Partecipazione alle riunioni di altri comitati tecnici	1	3	8 (a)
3.2	Coordinamento di riunioni di altri comitati tecnici	1	3	8 (a, b)
4.1	Partecipazione alle riunioni dei gruppi di lavoro tecnici	1	5	15 (a)
4.2	Coordinamento di Gruppi di Lavoro tecnici	1	5	15 (a, b)
5.1	Relazioni o pubblicazioni tecnico/scientifiche	3	6	20 (c, d)
5.2	Lavoro di ricerca sulle Ispezioni pubblicato	3	6	15 (c, d)
5.3	Attività di ricerca sulle PND e sulle Ispezioni	3	6	15 (c, d)
6	Corsi di addestramento Per Ispettore Impianti (ogni due ore) e/o esaminatore per Ispettore Impianti (per sessione d'esame)	1	10	30 (d)
7.1	Responsabilità tecnica di un Centro d'Esame (per ciascun anno)	10	10	40 (d)
7.2	Trattamento di controversie relative ai clienti	1	5	15 (d)
7.3	Sviluppo di applicazioni PND e di metodologie d'Ispezione	1	5	15 (d)

Note:

- a) Numero massimo di punti per la partecipazione alle attività di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 = 20;
- b) I punti devono essere attribuiti sia come partecipazione che come coordinamento;
- c) Qualora vi sia più di un autore, è l'autore principale deve definire i punteggi per gli altri autori;
- d) Numero massimo di punti per la partecipazione alle attività di cui ai punti 5 e 6 = 30 e alle attività 7 = 50.

15.4 Comunicazione degli esiti

Vale quanto indicato al paragrafo Comunicazione degli esiti.

Se la persona non supera le valutazioni indicate al punto Valutazione, può ripetere la prova dopo 7 giorni e prima di 6 mesi.

Nel caso in cui il candidato non superi la prova, il certificato non può essergli rinnovato e deve sottoporsi a un nuovo esame di certificazione.

Per il personale certificato che ha presentato regolarmente le domande di ricertificazione, la certificazione permane valida sino alla comunicazione dell'esito da parte di ECO anche se si è superata la data di scadenza.

16 Conservazione dei documenti e pubblicazioni

I documenti di pratica sono conservati presso la sede legale di ECO Certificazioni S.p.A. tali documenti possono essere messi a disposizione delle autorità giudiziarie qualora ne facessero richiesta scritta e motivata e, in forma anonima, possono essere utilizzati per la predisposizione di documenti interni.

Tutto il personale sottoposto a esami viene registrato in un elenco sia che l'esito sia positivo e che venga rilasciato un certificato, sia che l'esito sia negativo con l'indicazione della tipologia di prova non superata e il periodo minimo e massimo e in cui può essere ripetuta la prova.

Tutta la documentazione di gestione del processo di qualificazione e approvazione delle modalità operative è archiviata e conservata per il tempo di validità della certificazione stessa e per ulteriori 10 anni dalla data di scadenza.

Fa parte della documentazione conservata:

- Un elenco aggiornato di tutte le persone certificate.
- I verbali d'esame di tutte le persone esaminate comprese le valutazioni delle prove.
- Un archivio personale per ogni persona certificata contenente
 - le domande di ammissione agli esami complete degli allegati;
 - i documenti d'esame come i questionari e relative risposte, le procedure scritte;
 - i documenti di rinnovo e di ricertificazione;
 - i certificati di idoneità fisica;
 - i documenti dimostranti la continuità lavorativa;
 - copia dei certificati rilasciati ai candidati;
 - copia della comunicazione dell'esito inviato ai candidati;
 - eventuali provvedimenti di revoca della certificazione.

17 Obblighi dei candidati e dei committenti

I committenti o le persone, che hanno richiesto o ottenuto la certificazione, hanno l'obbligo di rispettare le seguenti condizioni:

- Fornire supporto ai rappresentanti di ECO, mettendo a disposizione il proprio personale responsabile per le attività coinvolte dalle attività di valutazione della conformità, durante l'orario di lavoro e per tutto il periodo coinvolto dall'iter di Certificazione.
- Favorire lo svolgimento delle attività di valutazione, nei tempi e nei modi concordati nelle comunicazioni ufficiali.
- Usare la certificazione in modo tale da NON indurre in inganno o portare discredito alla ECO.
- Attivarsi per quanto nelle possibilità, perché il proprio personale addetto rispetti le condizioni richieste dall'Informativa al Candidato.
- Non utilizzare la certificazione qualora essa sia stata sospesa o revocata o risulti scaduta.
- In caso di sospensione, revoca o scadenza della certificazione, interrompere l'utilizzo di tutto il materiale pubblicitario che contiene qualsiasi riferimento a questa.
- Riprodurre i certificati esclusivamente nella loro interezza.
- Soddisfare sempre i requisiti di certificazione, compresa l'attuazione di opportune modifiche comunicate da ECO.
- Consentire l'accesso ai propri locali agli ispettori di ECO, o ai suoi rappresentanti autorizzati e ad eventuali osservatori, fornendo loro assistenza necessaria durante l'attività.
- Predisporre le autorizzazioni necessarie a consentire la presenza dei rappresentanti di ECO, anche qualora affiancati da osservatori interni o esterni, dal personale delle Autorità competenti, degli enti concessionari i riconoscimenti in possesso dell'Organismo.

18 Rinuncia, Sospensione e Revoca della Certificazione

18.1 Rinuncia

Il candidato/titolare di certificato può rinunciare in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo alla certificazione, secondo le modalità seguenti:

- Rinuncia in itinere
- Rinuncia alla certificazione ottenuta da ECO

Nel primo caso, il richiedente la certificazione comunica la rinuncia a proseguire l'iter di certificazione, con lettera Raccomandata A/R o PEC inviata a ECO e provvede al pagamento di quanto dovuto per le attività svolte da ECO.

Nel secondo caso, il titolare di certificato deve comunicare la rinuncia con lettera Raccomandata A/R o PEC, inviata ad ECO e dovrà provvedere a restituire a ECO l'originale del certificato. La rinuncia alla certificazione comporta il termine della validità della stessa.

18.2 Sospensione

La sospensione del certificato consiste nella temporanea interruzione della sua validità e interdizione all'uso dello stesso.

Le decisioni relative alla sospensione del certificato sono prese dal Comitato di Certificazione.

ECO provvede a sospendere la certificazione nei seguenti casi:

- Utilizzo non corretto e in assenza di dolo, del certificato;
- Evidente carenza di controllo dell'operato del personale da parte del datore di lavoro (ove esistente);

- Esistenza di almeno un reclamo relativo all'attività tecnica del datore di lavoro (ove esistente) e/o all'attività tecnica del personale in ambito di applicazione del certificato stesso;
- Mancata presentazione dell'attestato di idoneità visiva, come previsto nei precedenti capitoli;
- Sospensione delle attività di verifica e prova di uno più metodi;
- Insolvenza nei confronti di ECO.

Il provvedimento di sospensione è comunicato al titolare di certificato con lettera raccomandata A/R o PEC a firma del legale rappresentante dell'Organismo. La comunicazione riporta il motivo della sospensione e le scadenze temporali entro cui il Committente deve attuare le azioni correttive richieste. Il Committente ha cinque (5) giorni di tempo per comunicare a ECO, la presa in carico del provvedimento, l'adeguamento alle prescrizioni di cui al presente Regolamento e qualsiasi altra informazione utile ad informare ECO sulle modalità di soluzione dei rilievi contestati. La comunicazione deve avvenire con lettera raccomandata A/R o PEC.

Qualora il titolare non ottemperi alle comunicazioni richieste o non provveda a rimuovere le cause contestate per la sospensione entro il periodo indicato, ECO procederà alla revoca della validità della certificazione.

Il provvedimento di sospensione cessa nel momento in cui il titolare provvede a rimuovere le cause che l'hanno generata, dandone evidenza a ECO.

18.2.1 Effetti della Sospensione

La sospensione della certificazione comporta il divieto di conduzione delle attività a essa riferibili, a partire dalla data di sospensione.

A seguito della sospensione il titolare di certificato:

- deve astenersi dall'attuare le Ispezioni Impianti a cui si riferisce la certificazione sospesa;
- deve astenersi dal pubblicizzare la Certificazione fino al termine del periodo di sospensione.

Le sospensioni sono rese pubbliche da ECO le medesime informazioni sono fornite a chi ne fa richiesta scritta con oggettiva motivazione.

18.3 Revoca

La revoca del certificato consiste nell'annullamento definitivo dello stesso. ECO provvede a revocare la certificazione nei seguenti casi:

- Il Committente non abbia ottemperato a quanto previsto dal presente regolamento.
- Viene identificato un vizio di origine nei documenti presentati dal Committente;
- Modifiche, alterazioni e contraffazioni del certificato;
- Uso di un certificato oggetto di provvedimento sospensivo;
- Ripetute sospensioni;
- Di accertata e reiterata morosità nei confronti di ECO/Donegani;
- Di segnalazione di comportamenti etici scorretti da parte di clienti e collaboratori della persona certificata, in questo caso la decisione è presa del CdC e il procedimento di revoca viene comunicato alla persona certificata che ha facoltà di presentare ricorso scritto.

La revoca della certificazione è decisa dal Comitato di Certificazione ed è notificata al titolare con lettera raccomandata A/R o PEC e contenente l'indicazione delle ragioni del provvedimento adottato.

A seguito della revoca la persona deve:

- restituire l'originale/i del certificato;
- non utilizzare le copie e riproduzioni del/i certificato/i.

19 Reclami e Ricorsi

Sul sito www.eco-cert.it, alla sezione Comunicazioni, è disponibile per la consultazione la Procedura Gestione Reclami e Ricorsi (PG13) adottata da ECO.

Sono legittimati a presentare reclamo nei confronti di ECO tutti i clienti diretti, i clienti dei clienti, altri soggetti che entrano in contatto con il personale ECO durante lo svolgimento delle loro attività per conto di ECO, personale degli enti concessionari, degli enti preposti alla vigilanza del mercato e degli enti istituzionali in generale.

19.1 Reclamo

I soggetti legittimati possono presentare Reclamo sia in forma scritta sia in forma verbale, purché non anonima e a condizione che il Reclamo verbale sia seguito da comunicazione scritta nelle forme previste dalla procedura PG13.

Ricevuto il Reclamo, l'Organismo analizza il contenuto dello stesso ed individua le azioni necessarie alla gestione e risoluzione dello stesso, in conformità alle procedure interne dallo stesso adottate (PG13). In esito alla gestione del Reclamo, ECO fornisce sempre al soggetto reclamante risposta scritta e motivata, sia che il Reclamo risulti infondato sia che lo stesso risulti fondato. In tale ultima ipotesi ECO propone le azioni risolutive dello stesso mettendone a conoscenza il reclamante.

19.2 Ricorso

I soggetti legittimati al Ricorso sono identificabili esclusivamente nei Clienti diretti (o loro rappresentanti) in quanto le decisioni prese dall'Organismo al termine delle attività condotte difficilmente coinvolgono parti terze.

I Ricorsi possono essere presentati a mezzo di lettera raccomandata A/R o alternativamente a mezzo PEC all'indirizzo eco@pec.ecocertificazioni.eu entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla notifica dell'atto/decisione contro cui si ricorre, circostanziando le

motivazioni dello stesso e le evidenze necessarie a sostenere la propria tesi, indicando sempre un indirizzo PEC presso il quale ricevere le comunicazioni relative alla gestione del Ricorso.

Entro 10 giorni lavorativi successivi alla ricezione, Eco conferma a mezzo PEC all'indirizzo comunicato l'avvenuta ricezione e presa in carico del Ricorso, comunicando contestualmente tutti i riferimenti di chi abbia in gestione in medesimo.

Se il ricorrente ne fa richiesta, può ricevere informazioni sullo stato di avanzamento del Ricorso.

ECO provvedere alla gestione e chiusura del ricorso entro il termine massimo di 3 (tre) mesi dalla sua ricezione, notificandone l'esito al ricorrente all'indirizzo PEC comunicato.

La presentazione e la pendenza del Ricorso non sospendono la vigenza delle decisioni prese da ECO.

Le spese sostenute per la gestione del ricorso sono a carico del soccombente.

Qualora la decisione assunta in esito al Ricorso non dovesse soddisfare il ricorrente, la stessa potrà essere impugnata in contenzioso con ECO.

20 Contenziosi

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Regolamento, è competente, esclusivamente, il Foro di Ravenna.

21 Clausola di salvaguardia delle Certificazioni emesse

Al fine di tutelare le certificazioni emesse, nel caso in cui responsabilità giuridiche derivanti dalle proprie operazioni possano comportare conseguenze gravi da un punto di vista della sopravvivenza dell'Organismo di Certificazione, ECO si impegna a sottoscrivere degli accordi con altri Organismi di Certificazione di pari qualificazione per garantire la validità delle certificazioni rilasciate senza aggravio di costi per le persone certificate.

Tale processo verrà avviato solo previo consenso scritto delle persone certificate da ECO che, in alternativa, hanno diritto di rinunciare alla certificazione.

22 Modifiche dei requisiti di Certificazione

L'aggiornamento continuo del panorama normativo e legislativo applicabile alle attività condotte da ECO e coinvolte dal presente regolamento, potrebbe richiedere la modifica dei requisiti per la certificazione. ECO si impegna a comunicare tempestivamente al Richiedente/Candidato, la necessità di recepimento dei nuovi requisiti, informandolo inoltre sulla data limite per l'adeguamento alle nuove disposizioni e formalizzare una proposta economica dettagliata per la conduzione di verifiche supplementari necessarie al riscontro dell'adeguamento ai nuovi requisiti.

Qualora a seguito delle verifiche condotte, ECO riscontri il mancato adeguamento del Richiedente/Candidato, attiverà la procedura di sospensione della Certificazione. Nel caso in cui il Richiedente/Candidato manifesti l'intenzione di non adeguarsi ai nuovi requisiti, o rifiuti le attività di verifica proposta, ECO disporrà la revoca delle Certificazioni concesse alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

23 Modifiche al Regolamento

L'aggiornamento continuo del panorama normativo e legislativo applicabile alle attività condotte da ECO e coinvolte dal presente regolamento, potrebbe richiedere la modifica di uno o più paragrafi dello stesso.

ECO rende disponibile l'ultima versione aggiornata del Regolamento sul proprio sito web, presso la propria sede o provvede ad inviarne copia in formato elettronico su richiesta dei clienti.

Il Richiedente/Candidato si impegna ad adeguarsi alle nuove condizioni poste dal Regolamento.

24 Riservatezza, Privacy e trattamento dei dati personali

Le attività svolte da ECO non possono prescindere dalla valutazione di dati e documenti che rappresentano elementi sensibili del know-how Aziendale e/o informazioni soggette a garanzia della privacy del Richiedente/Candidato. Per garantire la necessaria riservatezza sugli stessi, ECO adotta quanto prescritto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679 GDPR circa il trattamento dei dati forniti dal Richiedente/ Candidato e adotta inoltre provvedimenti volti alla protezione dei dati e delle informazioni ottenuti nel corso delle attività di verifica e più in generale durante tutte le fasi che coinvolgono i processi relativi all'erogazione dei servizi offerti.

ECO non rivela i dati e le informazioni di cui sopra, salvo che ove previsto o richiesto da disposizioni di legge¹, chiedendo in ogni caso il consenso o producendo un'informativa scritta al Richiedente/Candidato interessato, estende l'obbligo della riservatezza a tutto il personale interno ed esterno coinvolto nelle attività di cui al presente Regolamento e adotta opportune misure di controllo, gestione e conservazione delle informazioni veicolate su supporti informatici.

Il Richiedente/Candidato approva esplicitamente che le informazioni e gli atti afferenti alle attività condotte siano agli organi di vigilanza del mercato e al Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità per le attività di controllo previste dalle Norme di riferimento.

L'informativa sulla privacy dovrà essere firmata ad attestazione sia della ricevuta della stessa e sia del consenso al trattamento dei dati.

¹ Ad esempio su richiesta della magistratura